



Regione Campania



Osservatorio Regionale per la Dieta Mediterranea

L.R. 6/2012

Il Presidente

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

L'OSSERVATORIO SULLA DIETA MEDITERRANEA

E

LA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

La **FEDERAZIONE Italiana Medici Pediatri, Sezione Campania**, con sede legale in C.so A.Lucci 121, Napoli, Cod.Fiscale 04378441218, nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Fulvio Turrà, nato a Napoli il 25/05/1955;

La **FEDERAZIONE Italiana Medici Pediatri, Sezione di Napoli**, con sede legale in C.so A.Lucci 121, Napoli, Cod. Fiscale 95018860635 , partita IVA 07678820635 , nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Antonio D'Avino, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 16/09/1962 ;

e

L'**Osservatorio sulla Dieta Mediterranea**, con sede legale in Palazzo Capano, POLLICA (SA), nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Vito Amendolara, nato a Bitonto (BA) il 19.06.1951

(la Federazione Italiana Medici Pediatri della Campania e di Napoli e L'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea, di seguito sono definite "le Parti").

PREMESSO CHE

- Le Parti convengono di cooperare congiuntamente per perseguire finalità comuni di avanzamento della conoscenza e ampliare le attività di collaborazione scientifica e di ricerca;
- Nell' ambito delle attività scientifiche e di ricerca della Federazione Italiana Medici Pediatri della Campania rappresentata dal dott. Fulvio Turrà e della Federazione Italiana Medici Pediatri di Napoli rappresentata dal dott. Antonio D'Avino, l' Osservatorio sulla Dieta Mediterranea svolge un importante ruolo ai fini della ricerca sulla Dieta Mediterranea.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Ambito della convenzione

Le Parti convengono di operare congiuntamente per perseguire finalità comuni di avanzamento della conoscenza e della cooperazione scientifica, nell' ambito:

1. dell' approfondimento e divulgazione dei risultati della ricerca condotta dal FIMP o comunque collegata alla Dieta Mediterranea anche attraverso convegni di carattere scientifico, ricerche mostre culturali ed espositive;
2. della presentazione, partecipazione e gestione di programmi di ricerca finanziati, nazionali e comunitari;
3. dell' organizzazione di attività ed iniziative in comune nell' ambito della ricerca sul tema dello svezamento con la Dieta Mediterranea;
4. delle attività di ricerca o formazione secondo le richieste proprie dell' Osservatorio sulla Dieta Mediterranea.

Art 2- Responsabili scientifici

Per quanto concerne la realizzazione degli obiettivi di cui all'Art.1, per ciascun progetto specifico ciascuna parte individuerà un Responsabile Scientifico.

Il Responsabile Scientifico della Federazione Italiana Medici Pediatri è la dott.ssa Raffaella de Franchis.

Il Responsabile Scientifico dell'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea è il dott.....

I suddetti Responsabili Scientifici potranno concordare i dettagli operativi per la realizzazione delle finalità della presente Convenzione e redigere idonei documenti programmatici descrittivi.

Art. 3 - Durata

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza di ogni annualità. Ciascuna parte potrà comunicare all'altra la cessazione degli effetti della presente convenzione almeno trenta giorni prima del termine di rinnovo automatico, fatti salvi gli oneri e gli impegni sottoscritti ed eventualmente vincolanti anche oltre tale termine. I Responsabili potranno, ogni qual volta se ne rilevi la necessità, redigere documenti tecnici sulla base della presente convenzione, secondo quanto riportato all'Art. 2, il cui effetto potrà estendersi anche oltre il termine di validità annuale.

Art. 4 - Modalità attuative e rapporti economici

La presente Convenzione non comporta oneri economici non specificamente indicati per le parti. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione l'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea formulerà apposito progetto da presentare alle competenti autorità regionali, nazionali, comunitarie

Art. 5 – Forma organizzativa

Ciascuna parte provvederà alle necessarie coperture assicurative del proprio personale che partecipa alle attività del programma di ricerca.

Art. 6 - Variazione del programma

Se nel periodo di validità del protocollo i risultati delle attività fossero tali da richiedere una modifica del programma di cui all'Art.1, essa dovrà essere concordata in forma scritta fra le parti su proposta dei Responsabili di cui all'Art.2.

Art. 7 - Divulgazione dei risultati della ricerca

I risultati delle ricerche e delle altre attività svolte potranno essere divulgati esclusivamente di comune accordo fra le parti. Le eventuali pubblicazioni dovranno comprendere l'esplicita dichiarazione che le attività sono state svolte nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8 - Riservatezza

Ciascuna parte garantisce all'altra la riservatezza da parte del proprio personale per quanto attiene a informazioni e documenti riservati dei quali si venga a conoscenza nell'ambito del programma di ricerca e si impegna a non farne usi diversi da quelli necessari per l'esecuzione delle finalità della presente convenzione.

Art. 9 - Proprietà dei risultati della ricerca ed eventuali brevetti

Le Parti hanno il diritto di utilizzare, per le proprie necessità e scopi societari o istituzionali, le conoscenze acquisite nel corso dell'esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui le attività dovessero dare luogo a conoscenze brevettabili, non riconducibili a brevetti depositati o in corso di brevetto alla data della stipula della convenzione, sarà cura dei Responsabili di cui all'Art.2 proporre, ai fini del loro eventuale sfruttamento, un accordo specifico fra le parti nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 10 - Responsabilità delle parti


Ciascuna parte esonera e comunque ritiene indenne l'altra da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa a essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione di attività derivanti o dei Contratti nel suo ambito stipulati da parte del proprio personale.

Art. 11 - Controversie


Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, qualsiasi controversia sarà risolta mediante un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo, che fungerà da Presidente, dai primi due. Le decisioni del Collegio arbitrale saranno vincolanti per le parti.

NAPOLI li, _____


L'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea
(Dott. Vito Amendolaja)



FEDERAZIONE Italiana Medici Pediatri – Campania
(Dott. Fulvio Turrà)



FEDERAZIONE Italiana Medici Pediatri – Napoli
(Dott. Antonio D'Avino)



Prot. Pres. n° 101 del 17.03.2015